

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 6 Agosto 2015****FIS15217****SM****Oggetto: Deduzioni forfettarie delle spese di trasferta delle imprese minori. Rideterminazione degli importi da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

Facciamo seguito alla precedente comunicazione in tema (vedi la nota Confraspporto FIS15198 del 3 Luglio 2015), per informarvi che con un comunicato stampa del 6 Agosto, l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i nuovi importi delle deduzioni forfettarie delle spese di trasferta sostenute dalle imprese minori – periodo d'imposta 2014 - (art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR), che sostituiscono quelli resi noti lo scorso 2 Luglio (sui quali vedi la circolare Confraspporto FIS15198 del 3 Luglio).

Infatti, i fondi originariamente previsti per questa misura (che, ricordiamo, ammontavano a 60 mln €) sono stati incrementati di ulteriori 35 mln €, rivenienti dalle disponibilità previste per i contributi agli investimenti anno 2015 e per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali.

I nuovi importi sono i seguenti (tra parentesi, sono indicati gli importi del comunicato dell'Agenzia del 2 Luglio, ora sostituiti):

- **44 €** (da 18 €) per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- **15,40 €** (da 6,30 €) per i trasporti eseguiti nel Comune in cui ha sede l'impresa;
- **73 €** (da 30 €) per i trasporti effettuati oltre i citati ambiti territoriali.

Il comunicato stampa evidenzia, inoltre, che nulla è cambiato in merito all'altra agevolazione oggetto sempre del comunicato stampa del 2 Luglio u.s: si tratta del recupero, fino ad un massimo di 300 € a veicolo, delle somme versate nel 2014 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale, sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci (conto terzi e conto proprio), di categoria euro 2 o superiori, con massa a pieno carico non inferiore alle 11,5 ton; per la compensazione in F24, va utilizzato il consueto codice tributo "6793".

Il testo del nuovo comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.